TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Prima Sezione civile

Rg

Il Giudice istruttore,
esaminati gli atti, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27.09.2017;
osservato che con comparsa di intervento depositata in data 25.09.2017 si costituiva in giudizio M.F., figlio maggiorenne della coppia *omissis* , chiedendo la modifica dell'ordinanza presidenziale del 13.7.2016 nella parte in cui viene stabilita la assegnazione della casa familiare alla *omissis* per la residenza della stessa e dei figli, chiedendone in proprio favore la assegnazione, la previsione di un contributo di euro 500.00 in suo favore da porre a carico di entrambi i coniugi in pari misura e la previsione di incontri tra esso deducente e la sorellina minore; deduceva di essere senza dimora a seguito della esecuzione dell'ordinanza presidenziale da parte della *omissis* e di aver trovato ospitalità in una comunità alloggio a Roma e di essere non economicamente indipendente; chiedeva altresì la rimessione in termini per la articolazione dei mezzi istruttori sulla scorta del raggiungimento della maggiore età del figlio in corso di causa;
ritenuto di dover rigettare la richiesta di rimessione in termini atteso che il raggiungimento della maggiore età in corso di causa, ed in particolare a seguito dell'udienza di concessione dei termini di cui all'art. 183 comma VI cpc, non rappresenta una circostanza dirimente ai fini della concessione della invocata rimessione;
ritenuto che allo stato l'ordinanza presidenziale merita di essere confermata avuto riguardo alla assegnazione della casa familiare in favore della *omissis* in quanto genitore affidatario dei figli minori; il vincolo di destinazione dell'immobile s'impone anche al coniuge beneficiario - finalizzato alla conservazione della funzione di residenza familiare allo scopo di garantire ai figli, coinvolti nella crisi matrimoniale, la conservazione dell'assetto domestico, quanto meno sotto il profilo logistico; ne consegue che il bene, centro degli interessi familiari, rimane vincolato a quella destinazione fino al momento in cui i figli non abbiano raggiunto l'indipendenza economica e quindi quell'autonomia che consenta loro un distacco non traumatico dall'ambiente familiare; con il raggiungimento di tale traguardo viene a cessare la necessità di sacrificare la posizione del titolare di un diritto di godimento sull'immobile a favore di chi sullo stesso non ne vanti alcuno o vanti solo un diritto limitato (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, 10/8/2007 n. 17643); pertanto il potere di assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali o personali, per il suo carattere di eccezionalità, incontra il limite invalicabile della raggiunta autonomia economica o anche solo psicologica della prole, manifestata, quest'ultima, con l'allontanamento **spontaneo** dei figli dall'ambiente familiare o con scelte incompatibili con lo stato di dipendenza, seppur intesa in senso lato, dalla famiglia di origine (cfr. Corte d'Appello di Roma, Sezione della persona e della famiglia, 8/6/2004 n. 2720);

osservato che allo stato il figlio *omissis* anche se maggiorenne non ha ancora raggiunto la l'indipendenza economica e pertanto risulta beneficiario della assegnazione della casa familiare in quanto e se convivente con la madre;

osservato che allo stato non risulta data piena esecuzione all'ordinanza presidenziale nei termini indicati;

considerato che è un dato indiscusso che il figlio, maggiorenne ma non economicamente indipendente, non convive con la madre per mancato consenso manifestato dalla stessa;

ritenuto pertanto, impregiudicata la attuale situazione di fatto, di dover stabilire a carico di entrambi i coniugi un assegno di mantenimento in favore del figlio *omissis*: al riguardo si osserva che l'ordinanza presidenziale stabiliva l'importo di euro 250.00 a carico del *omissis* da corrispondere in favore della *omissis* per il mantenimento del figlio; tale importo, valutate le circostanze, deve essere versato direttamente all'avente diritto (art. 337 ter –septies c.c); va altresì stabilito un contributo economico a carico della madre nella misura di euro 150.00 da versarsi direttamente in favore del figlio; tali importi saranno versati entro il giorno 28 di ciascun mese mediante vaglia postale, oltre rivalutazione ISTAT;

avuto riguardo alla ulteriore richiesta articolata da *omissis* inerente alla previsione di un calendario di incontri con la sorellina minore, il Tribunale osserva che allo stato il nostro ordinamento prevede esclusivamente la adozione di provvedimenti inerenti la prole nel rapporto con il genitore non collocatario della stessa e non anche nel rapporto con i germani che può essere disciplinato e regolamentato di comune accordo tra le parti;

ritenuto di dover rinviare per l'escussione dei testi citati e non comparsi;

P.Q.M.

a) rigetta l'istanza di rimessione in termini proposta da *omissis*;

b) rigetta l'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale in ordine alla assegnazione della casa coniugale.

c) Accoglie l'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale nei termini indicati in premessa e stabilisce che *omissis* versi l'importo di euro 250.00 direttamente in favore del figlio *omissis* con le modalità indicate in parte motiva.

d) Pone a carico di *omissis* il pagamento della somma di euro 150.00 a titolo di assegno di mantenimento dei figlio *omissis*; detto assegno sarà corrisposto con le modalità indicate in parte motiva.

e) Nulla dispone sulle altre richieste.

f) Rinvia per l'escussione di 1 teste per ciascuna parte all'udienza del 15-11-2017 ore 11.45.

Si comunichi.

Aversa, 3.10.2017

Il Giudice

Dott. Valentina Ferrara